



Collegio di Garanzia dello Sport
I^a Sezione

Decisione n. 36
Anno 2015

Prot. n. 00431/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Prima Sezione

Composta da
Mario Sanino – Presidente e Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Vito Branca
Angelo Maietta – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2015, presentato, in data 6 agosto 2015, dalle società San Marino Calcio S.r.l. e FC Forlì s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Cesare Di Cintio,
contro
la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,
e, per conoscenza, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituitasi in giudizio,
avverso
la delibera del Vice Presidente Vicario della LND, pubblicata in data 5 agosto u.s. con C.U. n. 67, che respingeva la domanda di ammissione delle ricorrenti al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione 2015/2016;

Visto il verbale di conciliazione sottoscritto, in sede di udienza di discussione, in data 11 agosto 2015, innanzi al Collegio, con il quale la Lega Nazionale Dilettanti – dopo aver illustrato la peculiare posizione delle due istanti nell’ambito della procedura di ammissione ai campionati 2015/2016 - ha aderito in via conciliativa e straordinaria alla richiesta delle società istanti, precisando che il Dipartimento Interregionale della LND provvederà all’inserimento delle società negli organici del campionato 2015/2016, anche in sovrannumero;

P. Q. M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 agosto 2015.

Il Presidente e Relatore

F.to Mario Sanino

Il Segretario

F.to Alvio La Face